1^ Zona Polizia di Frontiera
TORINO
Prot.: 0016332 [illegible]

Ministero dell'Interno - Dip. PS
D.C. Risorse Umane - 333ORD Servizio ordinamento
Prot.: 0004094 del 06/10/2026 Uscita Cod. Amm. m_it
Data: 06/10/2026 12:34:02

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Servizio Ordinamento

N. 333-ORD/*numero del protocollo* Roma, *data del protocollo*
Rif. Mass. Div.1/22/3 prot. n. 16066 del 30 settembre 2026

OGGETTO: Concessione del giorno congedo straordinario in occasione della convalida di esame già sostenuto presso le Università Telematiche. Quesito.

ALLA I^ ZONA POLIZIA DI FRONTIERA
"PIEMONTE-VALLE D'AOSTA-LIGURIA" TORINO

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale è stato chiesto di chiarire se, nel caso in cui l'università telematica presso cui è iscritto un dipendente si avvalga di "*un sistema ibrido che richiede una prova o un colloquio di convalida in presenza dell'esame già sostenuto on line* (...) *possa essere concesso congedo straordinario, oltre che per il giorno di sostenimento dell'esame, anche per quello utilizzato per la convalida dell'esame in presenza.*"

Al riguardo, si rappresenta che i benefici riconosciuti in relazione ai percorsi di formazione devono essere intesi elasticamente e, cioè, in maniera modulabile, di modo da essere adattati ai singoli casi concreti.

Tanto in omaggio alla *ratio* che ispira detti benefici, orientati, appunto, a stimolare la crescita culturale e, per l'effetto, professionale del personale, nonché alla necessità di adattare gli istituti finalizzati alla tutela del diritto allo studio alla oramai affermatasi eterogeneità delle modalità di erogazione delle attività accademiche da parte degli atenei.

Quanto detto vale anche per il concetto di "esame" di cui all'art. 37[1] del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in senso ampio.

Ne consegue che il congedo straordinario *ex* art. 37 d.P.R. n. 3/1957 dovrà essere riconosciuto all'interessato al fine di prendere parte alla prova ovvero al colloquio di convalida dell'esame già sostenuto *online* qualora tale attività dovesse risultare, sulla base del regolamento accademico, parte integrante dell'esame stesso.

Detta circostanza potrà ritenersi soddisfatta, ad esempio, nel caso in cui, affinché la materia oggetto di verifica risulti acquisita al percorso accademico dello studente, sia necessario che egli superi positivamente non solo l'esame *online*, ma anche la prova o il colloquio in presenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Rossi

*MP*

[1] Il secondo comma dell'art. 37 recita, per la parte che qui interessa, che "*Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami* (...)".